



**N. 1021-A**

*Relazione orale*  
Relatore MARCHESCHI

**TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO IN SEDE REDIGENTE  
DALLA 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA,  
RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

*nella seduta del 15 maggio 2024*

**Comunicato alla Presidenza il 17 maggio 2024**

PER IL

**DISEGNO DI LEGGE**

Istituzione del Museo del Ricordo in Roma

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri  
e dal Ministro della cultura**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 FEBBRAIO 2024**

## INDICE

### Pareri:

- della 1<sup>a</sup> Commissione permanente ..... *Pag.* 3
- della 5<sup>a</sup> Commissione permanente ..... » 4

- Disegno di legge: testo d’iniziativa del Governo e testo degli  
articoli formulato dalla Commissione ..... » 6

**PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

**sul disegno di legge**

(Estensore: TOSATO)

17 aprile 2024

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**sugli emendamenti approvati**

(Estensore: BALBONI)

8 maggio 2024

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati, riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

**sul disegno di legge**

(Estensore: LIRIS)

17 aprile 2024

La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione alla quantificazione degli oneri relativi alla realizzazione del Museo, viene rappresentato che la cifra messa a disposizione appare senz'altro sufficiente a coprire i costi dell'acquisto nonché atta a coprire gli oneri per l'elaborazione di un progetto scientifico e la realizzazione del Museo oltre che per la costituzione della Fondazione, come prevista dall'articolo 1, comma 2, tenuto anche conto del valore medio degli immobili nelle aree potenzialmente interessate e della possibilità di avvalersi, nella scelta dei contenuti, della collaborazione dell'Archivio e Museo storico di studi fiumani;

quanto alle risorse previste per il funzionamento del Museo, pari a 50.000 euro annui a decorrere dal 2026, viene rappresentato che esse appaiono congrue rispetto alle attività che saranno poste in essere, anche considerato che il Ministero della cultura, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del disegno di legge, costituirà la « Fondazione Museo del Ricordo » e che, coerentemente a quanto previsto dalla medesima disposizione, alla medesima Fondazione possono partecipare, oltre al Ministero della cultura, la regione Lazio e altri soggetti pubblici e privati: ciò considerati, inoltre, i tempi necessari alla realizzazione dell'operazione complessiva e posto che il Museo è in una fase di avviamento;

viene altresì evidenziato che la Fondazione è sottoposta, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del disegno di legge, alla vigilanza del Ministero della cultura: tale attività rientra infatti tra i compiti istituzionali dell'amministrazione interessata, con particolare riguardo all'esercizio delle proprie funzioni correlate alla gestione dei beni culturali di interesse nazionale. Tra le assegnazioni istituzionali di competenza del Ministero della cultura appartiene, infatti, la vigilanza sulle fondazioni – che possono essere costituite o partecipate dal Ministero medesimo – allo scopo di perseguire il più efficace esercizio delle proprie funzioni e, in parti-

colare, della gestione e valorizzazione dei beni culturali e della promozione delle attività culturali. Per tali ragioni all'attività di vigilanza sulla Fondazione Museo del Ricordo il Ministero della cultura provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**sugli emendamenti approvati**

(Estensore: MENNUNI)

8 maggio 2024

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

—

Art. 1.

*(Istituzione e finalità del Museo del Ricordo)*

1. Al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, dei fiumani e dei dalmati nel secondo dopoguerra, di ricostruire e narrare la storia degli italiani dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia e della più complessa vicenda del confine orientale italiano, anche in coerenza con le finalità di cui alla legge 30 marzo 2004, n. 92, è istituito il « Museo del Ricordo », con sede in Roma.

2. Alla gestione del Museo di cui al comma 1 provvede la « Fondazione Museo del Ricordo », ente di diritto privato costituito dal Ministero della cultura ai sensi degli articoli 112 e 113 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Alla Fondazione possono partecipare, oltre al Ministero della cultura, la regione Lazio e altri soggetti pubblici e privati.

3. Il patrimonio della Fondazione di cui al comma 2 è costituito da apporti del Ministero della cultura e può essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. Le attività della Fondazione sono finanziate con le risorse di cui all'articolo 2, comma 1, e possono essere integrate anche tramite le risorse facenti parte del patrimonio di cui al primo periodo e con ulteriori

**DISEGNO DI LEGGE**TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO  
DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

*(Istituzione e finalità del Museo del Ricordo)*1. *Identico.*

2. Alla gestione del Museo di cui al comma 1 provvede la « Fondazione Museo del Ricordo », ente di diritto privato costituito dal Ministero della cultura ai sensi degli articoli 112 e 113 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Alla Fondazione possono partecipare, oltre al Ministero della cultura, la regione Lazio, **la regione Friuli Venezia Giulia, Roma Capitale** e altri soggetti pubblici e privati.

3. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

contributi di enti pubblici e di soggetti privati.

4. Con decreto del Ministro della cultura sono approvati gli schemi di atto costitutivo e di statuto della Fondazione di cui al comma 2.

5. La Fondazione di cui al comma 2 è sottoposta alla vigilanza del Ministero della cultura secondo le modalità previste dalla normativa vigente. All'attività di cui al primo periodo il Ministero della cultura provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 2.

*(Copertura finanziaria)*

1. Per la realizzazione del Museo di cui all'articolo 1 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 200.000 euro da destinare alla dotazione iniziale della Fondazione di cui all'articolo 1, comma 2, 3 milioni di euro per l'anno 2025 e 2 milioni di euro per l'anno 2026. Per il funzionamento del Museo è autorizzata la spesa di 50.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede:

a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2024, 3 milioni di euro per l'anno 2025 e 2 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzati alle spese necessarie all'istituzione del Museo, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura;

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

4. *Identico.*

5. *Identico.*

Art. 2.

*(Copertura finanziaria)*

*Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

b) quanto a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, finalizzati al sostegno delle spese necessarie per il funzionamento del Museo, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)